

**LEGGE 6 febbraio 2006, n.34**

**Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si applicano, limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprieta' della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

2. Non e' richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell'assegnazione in proprieta' individuale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, degli alloggi gia' realizzati a proprieta' indivisa dalle cooperative di cui al comma 1, fruienti comunque del contributo erariale.

**Avvertenza:**

Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.  
Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 1° settembre 1978, e' il seguente:

«Art. 24. - Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non e' richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione.

I militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici.».

- Il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, reca: «Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 5 agosto 1938.

- Il testo dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere

a carattere ambientale), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 18 maggio 1999, e' il seguente:

«Art. 9 (Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia). -  
1. Le cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in cooperative edilizie a proprieta' individuale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalita' prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa' per azioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata:

a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131;

b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari.

3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi piu' edifici separati, a seguito della consegna di tutti gli alloggi compresi in un medesimo edificio, i soci assegnatari possono costituirsi, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a se' stante.

4. Alle cooperative a proprieta' indivisa, che si trasformano avvalendosi della facolta' prevista dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate in materia di cooperative edilizie a proprieta' individuale dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

5. E' autorizzato, per l'anno 1999, un limite di impegno della durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi annue, per la concessione di contributi integrativi da destinare prioritariamente alle cooperative che abbiano iniziato o ultimato il programma dei lavori per le finalita' di cui all'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. L'entita' dei contributi integrativi e' determinata dal Ministro dei lavori pubblici in misura tale che il contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari al 4 per cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli oneri finanziari.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, valutati in lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, a tal fine utilizzando, per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 2.

1. I benefici derivanti dalla presente legge si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

-----  
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3553):

Presentato dall'on. Ramponi il 20 gennaio 2003.

Assegnato alla IV Commissione (Difesa), in sede referente, il 20 febbraio 2003 con pareri delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla IV Commissione, in sede referente, il 4, 11 marzo 2003; il 28 aprile 2003; il 10, 30 giugno 2003.

Relazione scritta presentata il 28 ottobre 2004 (atto n. 3553-A) relatore on. Cossiga Giuseppe.

Esaminato in aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3475):

Assegnato alla 4ª Commissione (Difesa), in sede referente, l'8 giugno 2005 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 4ª Commissione, in sede referente, il 28 giugno 2005; il 28 settembre 2005; l'11 ottobre 2005; il 16, 23, 30 novembre 2005.

Nuovamente assegnato alla 4ª Commissione (Difesa), in sede deliberante, il 9 gennaio 2006 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 4ª Commissione, in sede deliberante, ed approvato il 17 gennaio 2006.

15.02.2006

Istituto Poligrafico e Zecca dello  
Stato

10:10:25

Stampa

Chiudi